

Spose celesti e doti terrene.
La rinuncia delle novizie celestine
Maria Vittoria de Felici di Pianella
e Maria Francesca Rasetti di Agnone
nel Monastero di San Giuseppe
a Loreto Aprutino (1715).

di Tiziana Gambaro
Funzionario Archivistica di Stato
Archivio di Stato di Pescara



È il **26 gennaio 1715**. Nel monastero di San Giuseppe di Loreto Aprutino due novizie celestine, **Donna Maria Vittoria de Felici di Pianella** (al secolo Anna Trasmunda) e **Donna Maria Francesca Rasetti di Agnone** (al secolo Anna, detta Annuccia), si preparano a compiere il passo decisivo della loro vita religiosa: la **professione solenne**.

Prima di pronunciare i voti, tuttavia, devono assolvere un'altra prescrizione, meno nota ma non meno importante: la normativa ecclesiastica impone, infatti, alle future religiose di regolare preventivamente i propri rapporti patrimoniali con la famiglia d'origine mediante una **formale rinuncia ai beni temporali**.



La **pergamena notarile** che qui presentiamo, **proveniente dal fondo De Felici-Del Giudice** (AS-PE, *Fondo De Felici Del Giudice*, Perg. n. 244 - v. s.: 212), tramanda nella sua veste definitiva e documenta formalmente proprio tale vicenda, ossia, più precisamente, conserva la redazione definitiva dell'atto con cui le due novizie, dopo avere solennemente dichiarato di voler «voltare di buon cuore le spalle a' beni caduci», dispongono della propria sorte patrimoniale, alla vigilia dell'ingresso definitivo in clausura, rinunciando a ogni futura pretesa su eredità, legittime, successioni e diritti dotali.



L'intera operazione risponde rigorosamente alla **disciplina del Concilio di Trento** (Sess. XXV, 3-4 dicembre 1563, *Decretum de regularibus et monialibus*, cap. 16)¹, la quale imponeva che le rinunce patrimoniali delle novizie avvenissero esclusivamente nei due mesi antecedenti la professione e previa verifica della libera volontà della candidata.

A riprova di ciò, il documento integra il **decreto rilasciato il 23 gennaio 1715 dal vescovo di Penne ed Atri Fabrizio Maffei**, il quale aveva autorizzato la scelta cruciale, dopo avere accertato l'intenzione delle interessate (e l'assenza di «*metus reverentialis*», cioè di coercizione familiare).

Peraltro, la rinuncia non comporta un completo abbandono di ogni **tutela economica**: nello strumento notarile si stabilisce, infatti, a favore delle due novizie un **vitalizio annuo**, rispettivamente, di sette ducati per Maria Vittoria de Felici e di cinque ducati per Maria Francesca Rasetti, per la quale ultima il pagamento è garantito dai proventi di un capitale di ben 3.700 ducati investito dal padre, il dottor Donat' Antonio Rasetti, nell'arrendamento dell'olio e del sapone di Napoli, un'attività finanziaria tra le più remunerative del Regno².



Ma l'interesse e il fascino di questa storia non si esaurisce nella pergamena.

Dello stesso negozio giuridico, infatti, del quale la versione membranacea *in mundum* restituisce la forma compiuta e solenne – consentendoci di apprezzarne le formalità e i tecnicismi, oscillanti tra la nobile spiritualità dello stile devozionale e la minuta concretezza del diritto civile – custodiamo le **carte preparatorie conservate entro i registri del notaio Domenico Calderale** (AS-PE, Fondo «*Atti notarili di epoca preunitaria (1542 -1850)*», *Notaio Domenico Calderale*, b. 100 b, vol. 24, ff. 32r-42v), che si sono rivelate un'occasione più unica che rara per conoscere il retroscena della sua formazione e per cogliere **dettagli**

¹ *Conciliorum Oecumenicorum Decreta (COD)*, curantibus JOSEPHO ALBERIGO, JOSEPHO ANTONIO DOSSETTI, PERIKLE-PETRO JOANNOU, CLAUDIO LEONARDI, PAULO PRODI, consultante HUBERTO JEDIN, Editio tertia, Edidit Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1973, pp. 776 ss.

² Osserviamo, cursoriamente, che, accanto alla consueta rilevanza della casata pianellese dei de Felici – i cui legami con la baronia di Poggio Ragone a Loreto sono ampiamente attestati (vd., e. g., REMO DI LEONARDO e ALESSANDRO MORELLI, *Appunti di storia. Per la genealogia della famiglia de Felici dei Baroni di Rosciano e Poggio Ragone, marchesi di Casalcontrada*, in «LACERBA», a. XXVIII, n. 3 (2023), pp. 22-23) – spicca, in questo documento, in modo del tutto singolare e per molti versi inedito, il rango sociale e finanziario dei Rasetti (qui indicati come provenienti da Agnone), rappresentati non solo dalla novizia Maria Francesca e dal dottor Donat' Antonio, suo padre, uomo di legge e possessore di un ingente capitale liquido proiettato sui mercati finanziari della capitale partenopea, ma dagli stessi vertici monastici, nella persona della badessa Maria Anna.

cronachistici e vivaci che difficilmente avrebbero trovato posto nella redazione definitiva.



Vi compare, per esempio, inserito assieme ad altri allegati probatori, il **«polisino»³ autografo del Rasetti, impossibilitato a presentarsi per infermità**: e che non si tratti del solito pretesto di circostanza è dimostrato dal fatto che «... il Signor Carlo, che mi ha visto da mezz'ora può a Vostra Signoria riferirvi se sono capace di uscire da letto ...»!

Ma soprattutto vi compare, tanto inattesa quanto gustosa nel suo candore, **un'annotazione del notaio medesimo Domenico Calderale**, che esprime la personale istanza di ricevere contestualmente gli atti delle due novizie e di rogarli assieme «per non moltiplicare fatiche»: un appunto pratico di ergonomia procedurale, che, nel mentre spiega e chiarisce la peculiare duplicità dell'atto in questione, riporta, altresì, “al centro” dell'attenzione la voce “in margine” – altrimenti destinata a scomparire dietro la perfezione formale della pergamena – di una figura che pure di questo documento è, a suo modo, a pieno titolo, protagonista!

³ Il termine «polisino» (*i. e.* polizzino), attestato nella documentazione a carattere economico-amministrativo d'Antico Regime per designare una nota, una ricevuta autografa o un biglietto di mandato informale, è affine al più comune «polizza», del quale costituisce un diminutivo. Dal punto di vista etimologico, la voce risale al latino medievale «*polissa*» / «*podissa*», a sua volta derivato dal greco tardo e bizantino «*ἀπόδειξις*» («*apodixis*» / «*apodissa*», propriamente «dimostrazione», «ricevuta» o «attestazione di pagamento»): vd., *e. g.*, ALFREDO TORTORI, *La girata cambiaria: suo sviluppo storico e sua natura nel diritto vigente in Germania e in Italia*, Roma, Loescher, 1897, in particolare pp. 109 ss. Nel contesto del nostro documento, il polisino autografo inviato dal dottor Donat'Antonio Rasetti al notaio Calderale funziona proprio come una vera e propria procura / fede privata a valenza esecutiva per la costituzione della rendita vitalizia.

Maria Vittoria de Felici di Pianella e Maria Francesca Rasetti di Agnone, novizie prossime alla professione solenne – dinanzi alla grata del parlatorio del Monastero di San Giuseppe delle Celestine, alla presenza del giudice regio ai contratti Donato Antonio de Angelis, del notaio Domenico Calderali e dei testimoni di rito – rinunciano irrevocabilmente in favore dei rispettivi padri, ossia i dottori Carlo de Felici e Donat' Antonio Rasetti, nonché degli eredi e successori maschi, a ogni diritto ereditario presente e futuro. L'atto, preceduto dall'autorizzazione rilasciata il 23 gennaio 1715 dal vescovo di Penne ed Atri Fabrizio Maffei, in conformità ai decreti del Concilio di Trento, stabilisce, inoltre, a carico dei genitori un vitalizio annuo per la vita claustrale delle figlie, rispettivamente pari a sette ducati per Maria Vittoria de Felici e cinque ducati per Maria Francesca Rasetti.

Avvertenza. Precisiamo che, nell'edizione, abbiamo seguito in linea di massima le indicazioni di ALESSANDRO PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in: «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333, i cui punti cardine si riassumono, in particolare, nella modifica della punteggiatura secondo i criteri moderni, nell'uso moderno delle iniziali maiuscole, nell'occasionale normalizzazione della grafia (<i> per <j>, <w> per <uu> e distinzione tra <u> e <v>, ecc.), nello scioglimento delle abbreviazioni e dei compendi, ove "consueti", senza indicazioni di sorta (ossia senza parentesi tonde e con rispetto dell'uso prevalente della forma non abbreviata o in modo senz'altro discrezionale, nei casi in cui sia possibile più d'uno scioglimento), nonché nel ricorso – per quanto concerne i segni diacritici – alle parentesi quadre, racchiudenti semplici punti oppure vere e proprie parole, rispettivamente, per le segnalazioni e per le integrazioni (eventualmente con punto sottoscritto, in caso di incertezza) di lacune del testo dovute a guasto della pagina.

Ulteriori scelte tipografiche da noi prescelte (anche se non sempre resesi necessarie in questo contesto) sono le seguenti: parentesi uncinate per segnalare lettere (o parole) integrate per scelta dell'editore; parentesi graffe per segnalare lettere o parole considerate errate o superflue dall'editore stesso (atetesi); "*cruces desperationis*" per ampie e insanabili lacune, ricorso al carattere tondo, entro il testo latino ritualmente in corsivo, per le sezioni in volgare o le espressioni ceterate.

Le <e> cedigliate da noi adoperate riproducono l'uso del testo.

Abbiamo, altresì, evitato di «modificare in forme più aderenti alla corretta latinità trivializzazioni e desinenze che, seppure possano apparire arbitrarie, rispecchiano quasi sempre il linguaggio genuino del dettatore» (ALESSANDRO PRATESI, *Una questione di metodo* ..., cit., p. 703): così, per esempio, abbiamo mantenuto il ricorso del copista alla vocale tonica in luogo dell'atona, a discrezioni, a concrezioni, a epentesi e simili, nonché l'omissione o l'addizione in guisa di ipercorrettismo della "*nota aspirationis*".

Abbiamo, infine, adoperato il carattere tondo, entro il testo latino ritualmente in corsivo, per le sezioni in volgare o le (qui rarissime) espressioni ceterate (che sono state distinte, viceversa, in corsivo, entro le sezioni in volgare, rese con il tondo!). Ci è parso, invece, eccessivo ricorrere all'espedito di creare un doppio ordine di note linguistico-filologiche e storico-prosopografiche, all'interno di un lavoro che si propone fondamentalmente come divulgativo e che non ambisce a eguagliare e men che meno a sostituire un'edizione diplomatica.

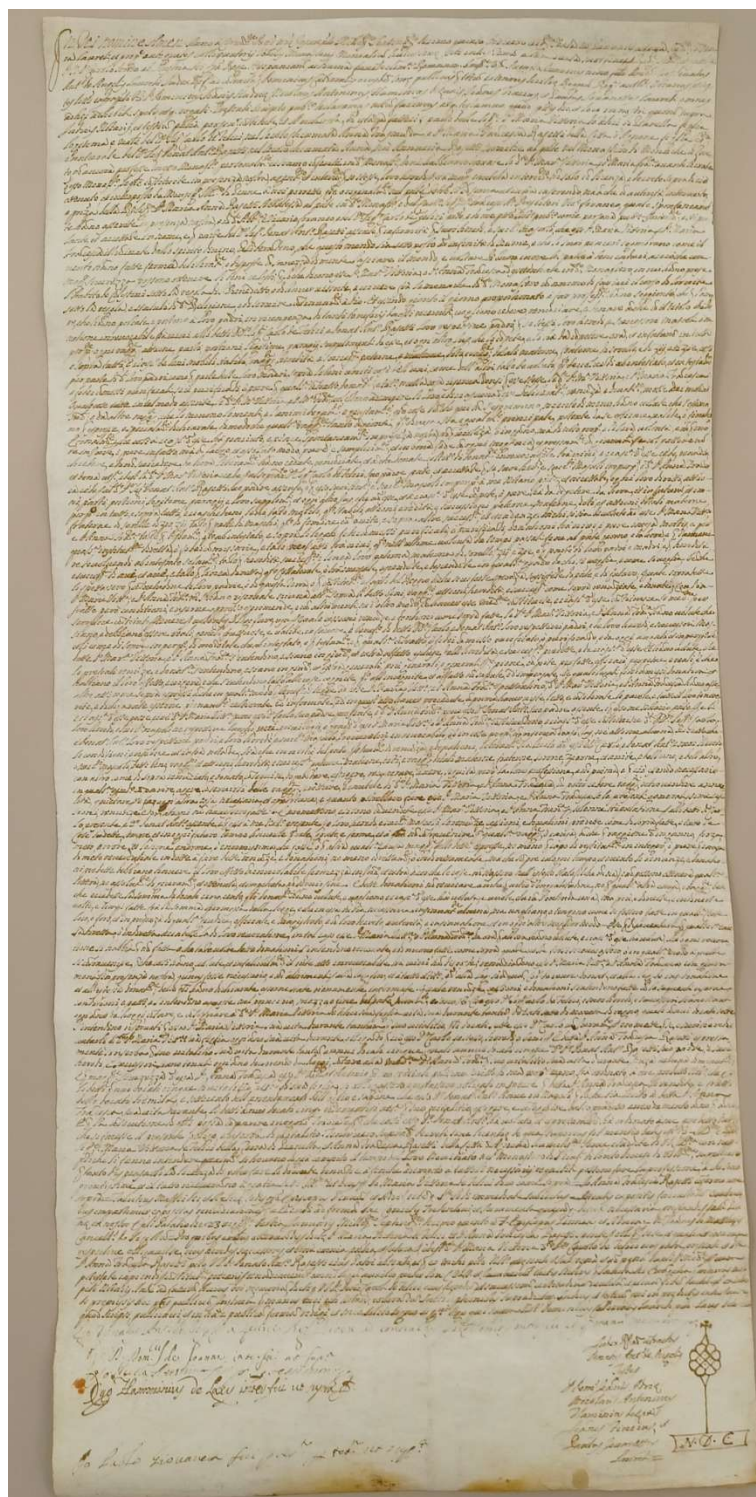


Figura 1 AS-PE, Fondo De Felici Del Giudice, Perg. n. 244 (v. s.: 212): partic. recto

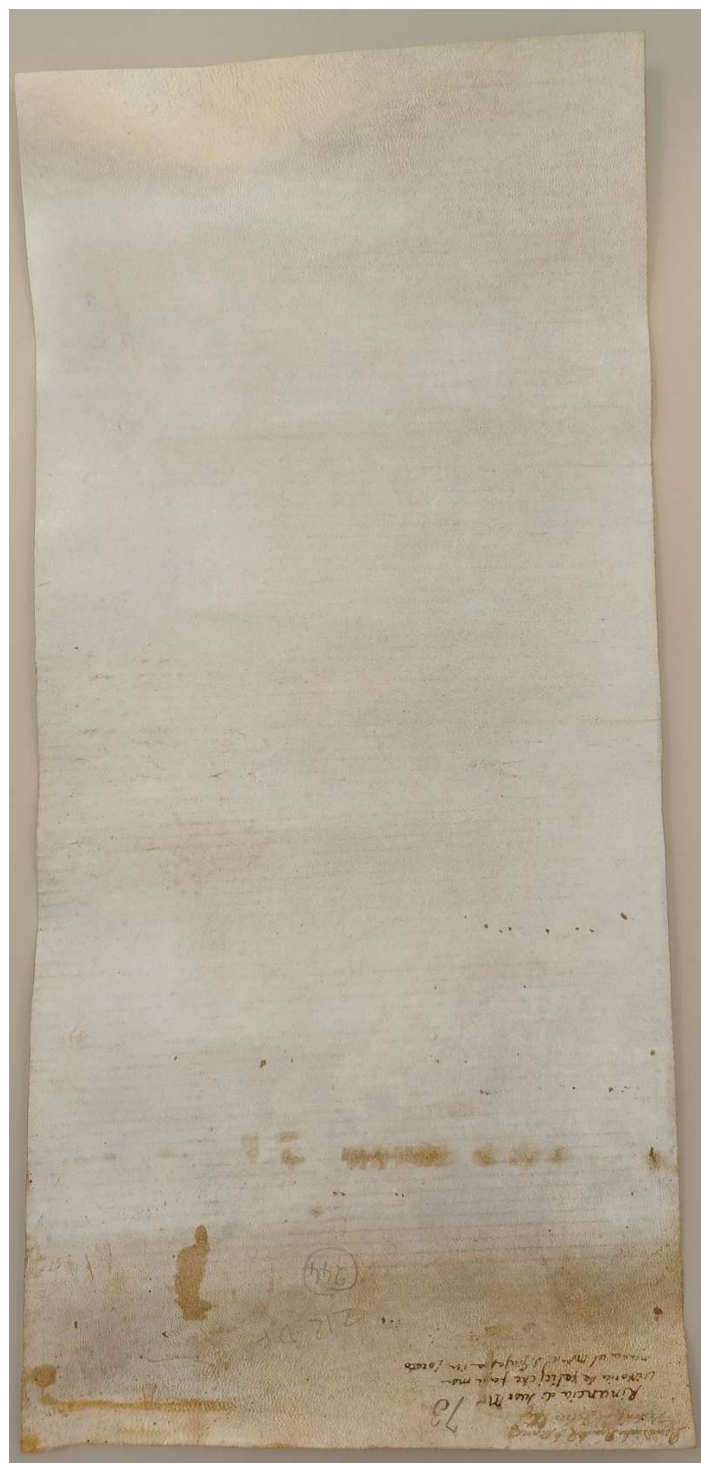


Figura 2 AS-PE, Fondo De Felici Del Giudice, Perg. n. 244 (v. s.: 212): partic. verso

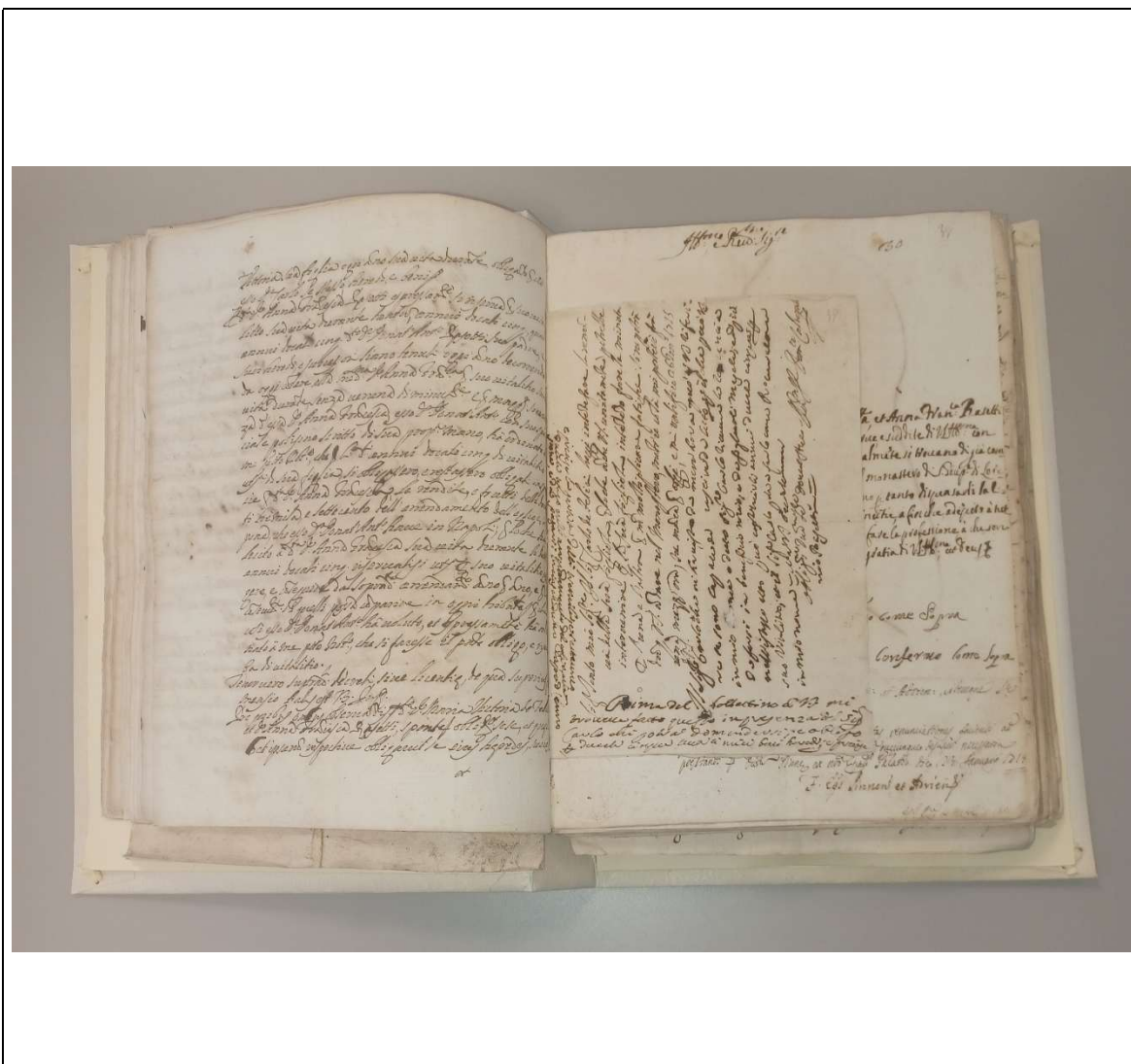


Figura 3 AS-PE, Fondo «Atti notarili di epoca preunitaria (1542 -1850)»,
 Notaio Domenico Calderale, b. 100 b, vol. 24, ff. 32r-42v:
 partic. f. 37r (allegato con il «polisino» di Donat' Antonio Rasetti)

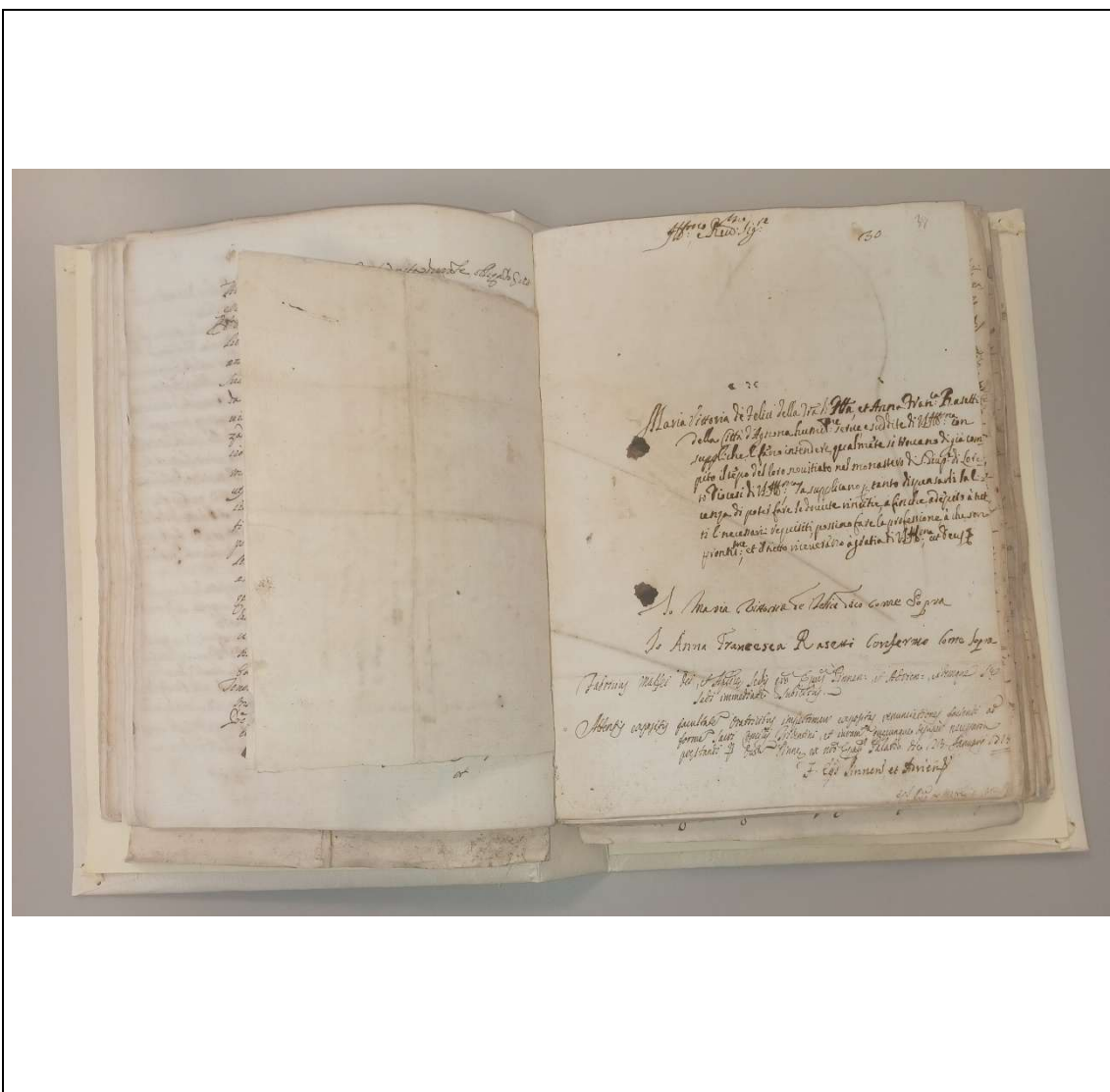


Figura 4 AS-PE, Fondo «Atti notarili di epoca preunitaria (1542 -1850)»,
 Notaio Domenico Calderale, b. 100 b, vol. 24, ff. 32r-42v:
 partic. f. 38r (allegato contenente «licenza e decreto»
 interposti, su supplica delle novizie,
 dal vescovo di Penne e Atri Fabrizio Maffei)



Figura 5 AS-PE, Fondo «Atti notarili di epoca preunitaria (1542 -1850)»,
 Notaio Domenico Calderale, b. 100 b, vol. 24, ff. 32r-42v:
 partic. f. 41 bis r (allegato con le quietanze di ricezione dei vitalizi)

In Dei nomine, amen. Anno a circumcissione Domini nostri Iesu Christi millesimo septingentesimo decimo quinto, die vero vigesima sexta mensis Ianuarii, octava indictione. In ter- | -ra Laureti, et proprie ante grates collocatorii ⁴ venerabilis Monasterii monialium huius terrę, siti intus terram prędictam iuxta suos fines etc., regnante serenissimo et catholico | domino nostro Domino Carolo tertio ab Austria ⁵, Dei gratia rege Hispaniarum ac, divina favente clementia, Romanorum Imperatore semper augusto, anno eius nono, feliciter, amen. Nos, Donatus | Antonius de Angelis, Laureti iudex regius ad contractus, Dominicus Calderalis eiusdem terrę, publicus per totum Citerioris Sicilię Regnum regia auctoritate ⁶ notarius et tes- | -tes literati infrascripti videlicet: dominus Dominicus Ioannis Hadrię, Nicolaus Antoninus, Haminius de Laxis, Ioannes Fineius et Paulus Iovanettus Laureti, omnes | ad hęc adhibiti specialiter atque rogati. Pręsenti scripto publico declaramus, notum facimus atque testamur quod, prędictis die et loco, in nostri quorum supra | iudicis, notarii et testium pręsentia personaliter constitutę et A richiesta ed istanza fatteci per parte delle Signore Donna Maria Vittoria de Felici di Pianella, figlia | legitima et naturale del Dottor Signor Carlo de Felici, nel secolo chiamata Anna Trasmunda, e Donna Maria Francesca Rasetti della città d'Agnone, figlia legitima | e naturale del Dottor Signor Donat'Antonio Rasetti, nel secolo chiamata Anna seù Annuccia Rasetti, novitie al presente nel Monastero di monache di Lore- | -to, non ancora professe in esso Monastero, personalmente ci siamo conferiti in detto Monastero, dove habbiamo trovate le dette Donna Maria Vittoria e Donna Maria Francesca avanti le crate | d'esso Monastero, le quali, costituite in presenza nostra, agentino ed intervenientino per se stesse, loro heredi, etc. et, a maggior cautela, intervenientino non solo con licenza e decreto sopra di ciò | ottenuto et interposto da Monsignor Illustrissimo di Penne, à noi porretto, quale originalmente nel presente instrumento si conserva, ut infra, inserendo, mà anche con autorità, intervento, | e presenza della Reverenda Signora Donna Maria Anna Rasetti, abbatesa al presente in detto Monastero, e del canonico Signore Don Francesco, Reverendo presbyteri vicario foraneo, quale spontaneamen- | -te hanno asserite in presenza nostra e di detti abbatesa e vicario foraneo e del Dottor Signor Carlo de Felici, presente, e di me predetto notario publico, come persona publica interveniente e stipu- | -lante et accettante in nome e per parte del Dottor Signor Donat'Antonio Rasetti, assente per infermità, per suoi heredi e successori mascoli, che esse Donna Maria Vittoria e Donna Maria | Francesca, illuminate dallo spirito divino, considerandono che questo mondo sia sottoposto ad infinità di miserie e che li suoi piaceri sgombrano come il | vento, hanno fatte ferma deliberatione e disposte con sanezza di mente

⁴ «Colloquatorii», impropriamente, nel testo.

⁵ «Carlo VI d'Austria, fr. dell'imp. Giuseppe I (duca di Milano 1707, imp. e re di Germania 1711, re di Sicilia 1718), re ... sett. 1707 - dep. mar. 1734 († 20 ott. 1740)» (vd. ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1930, p. 440).

⁶ «Auctoritate», impropriamente, nel testo.

lasciare il mondo e voltare di buon cuore le spalle a' beni caduci, acciò che con | maggior sicurezza possono ottenere li beni celesti, per lo che dicono esse Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca d'essere 'ntrate in detto Monastero, in cui hanno prese | l'habito de Celestini sotto la regola di San Benedetto⁷ e di haver vissute e vivere frà le monache di detto Monastero con animo di far ivi il corso di lor vita | sotto la regola et statuti di detta religione e di servire continuamente a Dio. Et, essendo gionto il giorno proportionato à far professione, hanno soggiunte che per l'amo- | -re che hanno portate e portano à loro padri, in riconpenza di tanti benefitii da essi ricevuti, vogliono cedere, rinunciare e donare anche con il titolo di do- | -natione inrevocabile frà vivi alli detti Dottori Signori Carlo de Felici e Donat' Antonio Rasetti, loro rispettive padri, per se stessi, loro heredi e successori mascoli, in | *perpetuum*, ogni raggione, attione, parti, portioni, legitime, paraggi, supplementi di esse et ogn'altro *ius* che li compete e li hà da competere, ora *et in futurum*, in tutti | e sopra tutti e ciascuno de beni mobili, stabili, raggioni, heredità e successioni paterne e materne, doti e raggioni dotali materne, fraterne, di sorelle e di zii e di zie, così | per parte di detti loro padri, come per parte delle loro madri, sopra li beni uniti, così dell'uni come dell'altri, tanto devoluti quanto devolvendi *ab intestato et ex testamento* | e fideicommissi purificati *seu* purificandi ò pure per qualsivoglia contratto, donatione e titolo, nulla cosa riservandosi per esse stesse le dette Donna Maria Vittoria e Donna Maria Francesca, | quale cose tutte, in tal modo asserite, le dette Donna Maria Vittoria e Donna Maria Francesca, volendono adempire le loro e di ciascuna d'esse deliberatione, renunz<i>a e donatione, mosse dai motivi | sudetti e da altre raggioni che li movono le menti e l'animi degnamente e giustamente, quale cose, benché qui non s'esprimino, niente di meno hanno volute che s'estima- | -no per espresse e specialmente dichiarate, di modo che qualsivoglia raggione, tanto congiunta quanto divisa, sia egualmente principale, potente, da sé efficace, valida e finale. | E finalmente, perché così a ciascuna d'esse hà piaciuto e piace, spontaneamente, in presenza nostra, non per violenza o inganno, ma di moto proprio e libera volontà, e non per erro- | -re *in iure* ò pure in fatto, mà con largo *et* assoluto modo, *pure* e semplicemente *et* in bona fede, con ogni miglior via, espressamente, con giuramenti, *etc.* e col patto de non | chiedere e di non succedere, da hora liberamente hanno cedute, renunciate ed anche donate, col titolo di donatione inrevocabile trà vivi – e ciascuna d'esse cede, renuncia | *et* dona *ut supra* – *id est*: la detta Donna Maria Vittoria cede, *etc.*, al sopradetto Dottor Signor Carlo de Felici, suo padre, presente ed accettante per sé, suoi heredi e successori mascoli imperpetuo e detta Donna Anna Frances- | -ca cede, *etc.* al detto Dottor Signor Donat' Antonio Rasetti suo padre, assente, e per esso, suoi heredi e successori mascoli imperpetuo à me notario, presente *et* accettante, ogni loro

⁷ Un monastero celestiniano, non meglio identificato, ubicato in Loreto Aprutino risulta citato in un documento del 1489 menzionato da LAURENT HENRI COTTINEAU, *Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés*, (Mâcon, Protat, 1935-1970 (3 voll.), I, col . 1654.

diritti, attio- | -ni, parti, porzioni legittime, paraggi, e loro supplementi *et* ogn'altro *ius* che ad esse *et* à ciascuna d'esse compete ò pure hà da competere, *de iure et in perpetuum et im-* | -perpetuo in tutti e sopra tutti e ciascheduni beni, tanto mobili quanto stabili, attioni, eredità e successioni paterne, materne, doti *et* attioni dotali materne, | fraterne, di sorelle, di zie, zii, tanto per parte di maschi quanto di femine ed avite, e sopra altre successioni *et* escadenze, dà chi si sia devolute ad esse Donna Maria Vittoria | e Donna Anna Francesca, tanto per testamento quanto *ab intestato*, e sopra li legati, fideicommissi purificati ò purificandi, donationi trà vivi, ò pure *causa mortis* e per | qualsivoglia institutione diretta ò fideicommissaria e tanto negl'atti trà vivi quanto nell'ultime volontà, da tempi passati fino al presente giorno e da hora e per l'avveni- | -re devolvendi *ab intestato* solamente, tanto per heredità, successioni e linea loro paterna, materna, di sorelle, zii, e zie, e per parte di loro padri e madri e per heredità | e successioni di avi *et* ave e tanto per linea diretta quanto collaterale ò trasversale, ascendente e discendente, con qualsivoglia grado, da chi si voglia e come si voglia, benché li spettassero per consuetudine di loro padri ò di questa terra ò per constitutione e capitoli del Regno, anche se vi fosse speranza sussistente di presente e di futuro; quale sopradette | Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca non s'hanno riservate niuna attione sopra li detti beni, ragioni, attioni, heredità e successioni, come sopra renunziate e donate, con l'in- | -frascritte, però, condizioni e riserve appresso esprimende e non altrimenti né in altro modo, con haver esse medesime costituite – e ciascuna d'esse costituisce se medesima – per | semplice costituito, etc., *tenere*, etc., *volentes*, etc., *lege*, *iure*, *usu*, etc., quale cessioni, renunz<i>e e donationi come sopra fatte le dette Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca hanno volute che | siano e debbiano essere reali, generali, fruttuose e valide, in favore e beneficio di detti Dottori Carlo e Donat'Antonio, loro rispettivi padri e de loro heredi e successori mas- | -coli, come di sopra, in perpetuo, di modo tale che, *ab intestato* e per testamento e per qualsivoglia contratto ò fideicommisso purificato ò purificando e da oggi avanti *et* in perpetuo, le | dette Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca s'intendino e siano, in giudizio *et extra*, affatto escluse dalli heredità e successioni predette e da ciascuna d'esse *et* hanno volute che | le presenti renunz<i>e e donationi s'intendino e siano, in giudizio *et extra*, generali, più generali e generalissime, piene, compite, perfette, efficaci, perpetue e reali e che | habbiano il loro effetto e vigore, e che s'intendino tanto alle cose cognite quanto all'incognite *et* affatto non sapute ed impensate, de quali legati, fideicommissi, donationi *et* | altri atti come sopra espressi, anche in qualsivoglia modo in beneficio di legge ad esse Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca spettantino, dette Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca hanno asse- | -rite e dichiarate esserne pienamente certiorate ed informate ed in quest'atto haver procedute con prima haver viste, lette e considerate le parole e tutto il loro tenore: | e ciascuna d'esse pone, cioè detta Donna Maria Vittoria pone esso Dottor Carlo, suo padre,

presente, e detta Donna Anna Francesca pone esso Dottor Donat'Antonio, suo padre, assente, e per esso me notario presente, *etc.*, e li | loro heredi e successori mascoli ne rispettive luoghi, veci, privilegi e gradi d'esse Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca, costituendono – e ciascuna d'esse costituisce – detti Dottori Signori Carlo | e Donat'Antonio, loro rispettive padri, e loro heredi e successori mascoli, procuratori inrevocabili ed in cose proprie, non riservandosi *ius* né attione alcuna, eccetto che | le condizioni e riserve *ut infra notandē*, *ita* che, in virtù del presente istrumento di renunz<i>a e donationi, liberamente sia lecito ad essi Dottori Carlo e Donat'Antonio e suoi heredi | e successori mascoli detti beni, ragioni *et* attioni, eredità e successioni paterne, materne, doti e ragioni dotali materne, paterne, sororie, zierne *et* avite e dell'uno e dell'altro, | con altro come di sopra rinunciato e donato, conseguire, domandare, essigere, recuperare, avere, seguita però la loro professione e non prima, e per ciò essendo necessario | in qualsivoglia giudizio comparire, agere con servirsi delle ragioni, scritture e cautele di dette Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca, con poter cedere ragioni, retrovendere annua- | -lità, quietare, *etc.* e far ogn'altra cosa necessaria *et* opportuna e quanto potrebbero fare esse Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca, se le presenti generalissime ces- | -sioni, | renunz<i>e e donationi non havessero fatte. E promettono e si sono convenute esse Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca, per solenne stipulatione, *etc.* alli detti Dottori Car- | -lo, presente, e Dottor Donat'Antonio, assente, e per esso à me notario, presente, e loro heredi e successori mascoli, le renunz<i>e, cessioni, e donationi predette, come di sopra fatte, e tutte le | cose sudette sempre *et* in ogni futuro tempo haverle per rate, grate e ferme *et* a queste non contravenire in qualsivoglia ragione ò causa, anche per ragione d'inganno, forza, | meto, errore *et* lesione, enorme ò enormissima che fosse, ò per altra qualsivoglia causa maggiore delle dette espresse, nemmeno per capo di restitutione in integro ò pure per causa | di meto reverentiale indotte à fare dette renunz<i>e e donationi, né meno direttamente ò indirettamente, ma che sempre, in ogni tempo *et* evento, le renunz<i>e e donatio- | -ni predette, debbiano avere il loro effetto ed inviolabile fermezza *in iudicio et extra*, ancorché le cose non stassero nell'istesso stato (il che non sia!) e non possono ottenere qualsivoglia | lettera né assoluzione di giuramento *et*, ottenuta *et* impetrata, non servirsine e dette donationi non revocare, anche per vizio d'ingratitude, né per qualsivoglia altra causa e ragione, ben- | -ché eccedesse la somma di docati cinquecento ⁸, quali donationi hanno volute e vogliono e ciascuna d'esse hà voluta e vuole

⁸ Nel diritto giustiniano ogni donazione d'importo superiore alla somma di 500 solidi (poi convertiti in 500 ducati nel sistema borbonico) richiedeva, a pena di nullità per tutto il soprappiù, la solenne registrazione giudiziale (*insinuatio*) davanti al magistrato pubblico.

Per evitare le onerose tasse di cancelleria e i tempi della Curia, il notaio ricorre a un ingegnoso e ben attestato "escamotage" giurisprudenziale, noto come "frazionamento": inserisce, cioè, la dichiarazione che la rinuncia / donazione non deve intendersi come un unico atto, bensì come una serie di più donazioni distinte fatte in

che non s'intenda una, ma più e diverse e in diverse | volte e tempi fatte frà la somma permessa dalla legge e che in essa non sia necessaria insinuatione alcuna, ma vogliano e tengono come se fossero fatte in qualsivoglia Corte, | loco e foro *et* in presenza di qualsivoglia giudice, ufficiale e magistrato e con loro decreto, autorità e insinuatione *et* in ogn'altro miglior modo: e se, per disavventura, per qualsivoglia cau- | -sa, diretta ò indiretta, accadesse la di loro revocatione, in tal caso esse Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca, da ora per allora hanno volute e ciascuna d'esse hà voluta che ogni revoca- | -tione si habbia per non fatta e che tante volte dette donationi s'intendino revocate e di nuovo fatte come sopra quante volte forsi si revocassero ò in qualsivoglia modo à quelle | si contravenisse perché così hanno volute *et* infallibilmente, per il presente atto irrevocabile frà vivi, hanno disposte, renunciando esse Donna Maria Vittoria e Donna Anna Francesca con giura- | -menti *etc.* in presenza nostra, *quatenus* fosse necessario e non altrimenti, *etc.* alla legge finale *et* à tutto il titolo ed alla legge *Si umquam, Codice, de revocanda donatione et* alla legge *de insinuanda donatione* | ed all'istessa donatione, delle quali hanno dichiarate esserne state pienamente informate. Quale renunz<i>e, cessioni e donationi s'intendono fatte con le seguenti riserve, | conditioni e patti, e s'intendino apposte nel principio, mezzo e fine del presente instrumento. E sono *videlicet*: che esso Dottor Signor Carlo de Felici e suoi heredi e successori siano tenuti, | ogn'anno da hoggi, contare e consegnare à detta Donna Maria Vittoria de Felici, sua figlia, *vita sua durante tantum*, docati sette di moneta di regno, quali annui docati sette | s'intendino riservati per essa donna Maria Vittoria, *sua vita durante tantum*, per suo vitalitio, quali docati sette esso Dottor Carlo *cum iuramento*, *etc.*, promette per sé, suoi heredi, *etc.* | contarli à detta Donna Maria Vittoria, sua figlia, ogn'anno, *sua vita durante*, obligando, perciò, esso Dottor Carlo se stesso, heredi e beni, *etc.* E detta Donna Anna Francesca Rasetti, espressa- | -mente si riserba per suo vitalitio, *sua vita durante tantum*, annui docati cinque, quali annui docati cinque detto dottor Donato Antonio Rasetti, suo padre, e suoi | heredi e successori, siano tenuti ogn'anno, decorrendo da hoggi, contare alla medesima Donna Anna Francesca per suo vitalitio, *sua vita durante*, senza veruna diminutione. | E, per maggiore sicurezza d'essa Donna Anna Francesca, esso Dottor Donat'Antonio, con suo speciale polisino ⁹, scritto di sua propria mano, hà ordinato a me, predetto notario, che per | li detti annui docati cinque di vitalitio, *ut supra*, di sua figlia si

tempi diversi, ciascuna contenuta entro il limite consentito dalla legge (ossia sotto i 500 ducati), in deroga alla *Lex de insinuanda donatione*.

Su questo e sugli altri riferimenti giuridici specifici al diritto romano inerenti al tema delle donazioni contenuti nel documento rinviato, uno per tutti, al classico e ancora valido contributo *Manuale di diritto romano contenente la teoria delle Institutioni preceduto da una introduzione allo studio del diritto romano* di FERDINAND MACKELDEY, nuova traduzione italiana con annotazioni dell'avvocato RAFFAELE ANDREOLI, Napoli, Giovanni Pedone Lauriel, 1853, in particolare Parte speciale, Libro II (*Delle obbligazioni*), Sezione II (*Delle cause delle obbligazioni*), Titolo II (*De' patti*), § II. *Pacta legitima*, parr. 459 (I. *Della donazione*) e ss., pp. 302 ss., *passim*.

⁹ Vd. *supra*, nota 3.

obligassero e restassero obbligati, in specie per detta Donna Anna Francesca, le rendite e frutti
 | delli docati trèmila e settecento dell'arrendamento dell'oglio e sapone che esso Dottor
 Donat' Antonio have in Napoli, per lo che sia lecito à detta Donna Anna | Francesca, *sua vita
 durante*, li detti annui docati cinque, riservatisi *ut supra* per suo vitalitio, essigere e
 conseguire dal sopradetto arrendamento, anno per anno, | e per la consecutione di quelli
 possa comparire in ogni Tribunale, *etc.*, perché così esso Dottor Donat' Antonio hà voluto *et*
 espressamente hà ordinato a me, predetto notario, | che si ponesse il presente obbligo e
 riserva di vitalizio. *Tenor vero supradicti decreti sive licentię, de qua superius sit mentio, talis est,
 videlicet:* «Illustrissimo e Reverendissimo | Signore, Maria Vittoria de Felici, della terra di
 Pianella, *et* Anna Francesca Rasetti, della città di Agnone, humilissime serve e suddite di
 Vostra Signoria Illustrissima, con sup- | -pliche li fanno intendere qualmente si trovano di
 già compito il tempo del loro novitiato nel Monastero di San Giuseppe di Loreto, diocesi di
 Vostra Signoria Illustrissima. Supplicano, | pertanto, dispensarli la licenza di poter fare le
 dovute rinuntie, à fin che, adempito à tutti li necessarij requisiti, possono fare la professione
 à che sono | prontissime *et* il tutto ricevano à gratia di Vostra Signoria Illustrissima, *ut Deus*
etc. Io, Maria Vittoria de Felici, dico come sopra. Io, Anna Francesca Rasetti, confermo come
 | sopra. *Fabritius Maffei, Dei et Apostolicę Sedis gratia episcopus Pennensis et Adriensis* ¹⁰
eidemque Sanctę Sedi immediate subiectus, attentis expositis, facultatem oratrici- | *-bus impartimur*
expositas renunciaciones faciendi ad formam Sacri Concilii Tridentini et iuramenta quęcumque
desuper necessaria prestandi, etc. Datum Pin- | *-nę, ex nostro episcopali Palatio, die 23 – vigesima*
tertia – Ianuarii millesimo, septingentesimo decimo quinto. Fabritius, Episcopus Pinnensis et
Adriensis. Nos, Ioannes de Mattheis, | Cancellarius, etc. Sigillum. – Pro quibus omnibus
observandis, etc. dictę Domina Maria Victoria de Felici et Domina Anna Francesca Rasetti, sponte,
etc. obligaverunt sese – et quęlibet ipsarum, | respective, obligavit se –, eius heredes, successores
et bona omnia presentia et futura, etc., id est, dicta Domina Maria Victoria dicto Doctori Carolo de
Felici, eius patri, presenti, et dicta | Domina Anna Francesca Rasetti predicto Utriusque Iuris
Doctore Donato Antonio Rasetti, eius patri, absenti, et pro eo mihi predicto notario, presenti, etc.
sub pena et ad penam dupli, etc. medietate etc., cum | potestate capendi, etc., constitutione preçari,
etc., renunciaverunt etc. omni legum auxilio, preter Senatus Consultum Velleianum et iuraverunt,
tactis licteris, per Santa Dei Evangelia, per manus mei | predicti notari. Unde, ad futuram huius rei
memoriam, dictique Utriusque Iuris Doctoris Domini Caroli de Felici, eius heredum et successorum

¹⁰ Fabrizio Maffei fu vescovo di Penne e Atri dal 22 dicembre 1698 fino alla morte, che lo colse il 29 giugno 1723.

Sulla sua figura rinviamo alla *Hierarchia catholica Medii et Recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, e documentis Tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per REMIGIUM RITZLER, O. F. M. Conv. et PIRMINUM SEFRIN, O. F. M. Conv., Vol. V («A pontificatu Clementis PP. IX (1667) usque ad pontificatum Benedicti PP. XIII (1730))*, Patavii: typis Librariae 'Il messaggero di S. Antonio', 1958, partic. pp. 310 e 448 (s. v. «Fabricius Maffei»).

certitudinem, cautelam et plenam fidem, factum est, exinde, | de premissis hoc presens publicum instrumentum per manus mei predicti notarii, roborandum subscriptionibus supradictorum iudicis et testium, qui in predictis interfuere,¹¹ | quod scripsi, publicavi et in hanc publicam formam redegi et meo solito signo signavi. Ego, qui supra, notarius Dominicus Calderalis Laureti predicti. Laus Deo. |

Ego, Donatus Antonius De Angelis a Laureto, regius iudex ad contractus, predictis omnibus interfui et per manum me subscripsi. |

Ego, Dominus Dominicus de Ioanne, interfui ut supra. |

Io, Nicola Antonio fui presente per testimonio. |

Ego, Flaminius De Laxis, interfui ut supra. ¶ |

Io, Paolo Giovanetti, fui presente per testimone ut supra.

| Iudex regius ad contractus |

Donatus Antonius De Angelis. |

Testes:

Dominus Dominicus Ioannis Adrię, | Nicolaus Antoninus, |

Flaminius de Laxis, |

Ioannes Fineius et |

Paulus Iovannetus |

Laureti. ¶

(Signum tabellionatus) ||

¹¹ «Interfuire», impropriamente, nel testo.

RIFERIMENTI E BIBLIOGRAFIA MINIMA



O r i g i n a l e [A] ASPE, *Fondo De Felici Del Giudice*, perg. N. 244 (vecchia segnatura: «212», annotata in attergato accanto all'attuale; inoltre a tergo, compare anche, quale ulteriore segnatura antica, il numero «73»).

Charta di mm 633×292.

Tipologia documentaria: strumento notarile di «*renuntia bonorum*».

Scrittura: corsiva documentaria tarda, di modulo ridotto.

Caratteristiche generali: pergamena di buona qualità e ben conservata, se si escludono alcune sporadiche macchie di umidità nel margine inferiore sia del *recto* che, più diffusamente, del *verso* del foglio, rigata a secco sul lato carne (con foratura rifilata).

Specchio rigato definito da 101 righe rettrici (UR = ca. 5 mm)¹², fornito di corridoio di giustificazione sul lato sinistro; scrittura “above top line” (alla maniera antica) disposta a piena pagina.

La sola *invocatio* incipitaria («*In Dei nomine, amen*») è vergata in corpo più ampio ed enfatizzata tramite la presenza di un'iniziale *notabilior* (4 UR), ornamentale, composta da due linee sinuose di andamento contrapposto, rispettivamente uncinata (quella apicale) e flessuosa (quella discendente).

In fondo alla pagina spicca il *signum tabellionatus* del notaio Domenico Calderale di Loreto Aprutino in guisa di asta verticale, issata su un'insegna contenente le iniziali del notaio, culminante, nella sua sommità, in un fiore stilizzato (dal fulcro losangato e polilobato nelle estremità) accollato a una *crux patens*.

Si segnala, altresì, la presenza di due distinti regesti archivistici tracciati in fasi diverse e con differenti tipi d'inchiostro sul verso del documento (lungo il margine inferiore, con orientamento di scrittura contrario rispetto al *recto*):

- «*Renuntiatio Reverendę Domine Marię | Victorię de Felici Planellę*» (regesto più antico, evanido);
- «*Rinuncia di Suor Maria | Vittoria de Felici, che fecesi mo- | -naca al Monastero di San Giuseppe in Loreto*» (regesto recenziore).

¹² Annotiamo che le sottoscrizioni in calce alla pagina sono, invece, tracciate fuori campo.



· **AsPe**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, *Archivio di Stato di Pescara* (coordinamento scientifico: Antonello de Berardinis), Viterbo, BetaGamma editrice, 2010.

· **Bassani-Pulitanò**

Tabellio, notarius, notaio: quale funzione? Una vicenda bimillenaria, a cura di ALESSANDRA BASSANI e FRANCESCA PULITANÒ, Milano, Milano University Press, 2022.

· **Cappelli**

ADRIANO CAPPELLI, *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'era cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche* (seconda edizione interamente rifatta ed ampliata), Milano, Hoepli, 1969³.

· **Cherubini-Pratesi**

PAOLO CHERUBINI - ALESSANDRO PRATESI, *Paleografia Latina. L'avventura grafica del mondo occidentale*, Città del Vaticano, Scuola Vaticana di Paleografia, 2010 (*Littera antiqua*, 16).

· **COD (Alberigo et al.)**

Conciliorum Oecumenicorum Decreta (COD), curantibus JOSEPHO ALBERIGO, JOSEPHO ANTONIO DOSSETTI, PERIKLE-PETRO JOANNOU, CLAUDIO LEONARDI, PAULO PRODI, consultante HUBERTO JEDIN, Editio tertia, Edidit Istituto per le Scienze Religiose, Bologna 1973, pp. 776 ss.

· **Cottineau**

LAURENT HENRI COTTINEAU, *Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés*, (Mâcon, Protat, 1935-1970 (3 voll.), I, col. 1654.

· **Di Leonardo-Morelli**

REMO DI LEONARDO e ALESSANDRO MORELLI, *Appunti di storia. Per la genealogia della famiglia de Felici dei Baroni di Rosciano e Poggio Ragone, marchesi di Casalincontrada*, in «LACERBA», a. XXVIII, n. 3 (2023), pp. 22-23.

· **D'Incecco et al.**

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Archivio di Stato di Pescara. XIII SETTIMANA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. Pescara, la sua memoria, i suoi archivi – Convegno di studi*, 2 aprile 1998, I. *Atti del Convegno*, a cura di IOLANDA D'INCECCO; II. *I fondi archivistici dell'Archivio di Stato di Pescara*, a cura di MARIA TERESA IOVACCHINI e MARIA TERESA SPINOZZI, Pescara, Archivio di Stato, 1999.

· **Diocesi**

Le diocesi d'Italia (3 voll.), a cura di LUIGI MEZZADRI, MAURIZIO TAGLIAFERRI, ELIO GUERRIERO, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2007-2008, in particolare I, pp. 157 ss..

· **Du Cange**

Glossarium mediæ et infimæ Latinitatis, conditum a CAROLO DUFRESNE, domino DU CANGE, auctum a monachis ordinis Sancti Benedicti; cum supplementis integris D. P. Carpenterii et additamentis Adelungii, aliorum, suisque digessit G. A. L. Henschel. Sequuntur glossarium Gallicum, tabulæ, indices auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova aucta pluribus verbis aliorum scriptorum a LÉOPOLD FAVRE, membre de la Société de l'Histoire de France et correspondant de la Société des Antiquaires de France (tt. I-X), Parisiis, Firmin Didot fratres, 1840-1850, Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1883-1887, Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1954.

· **Evangelisti**

SILVIA EVANGELISTI, *Storia delle monache, 1450-1700*, Bologna, Il Mulino, 2012.

· **Mackeldey-Andreoli**

Manuale di diritto romano contenente la teoria delle Institutioni preceduto da una introduzione allo studio del diritto romano di FERDINAND MACKELDEY, nuova traduzione italiana con annotazioni dell'avvocato RAFFAELE ANDREOLI, Napoli, Giovanni Pedone Lauriel, 1853, in particolare Parte speciale, Libro II (*Delle obbligazioni*), Sezione II (*Delle cause delle obbligazioni*), Titolo II (*De' patti*), ¶ II. *Pacta legitima*, parr. 459 (I. *Della donazione*) e ss., pp. 302 ss., *passim*.

· **Mammarella**

LUIGI MAMMARELLA, *Scritta su pietra. La storia degli antichi monasteri*, Roma, Borgia, 1994.

· **Piergiovanni**

VITO PIERGIOVANNI, *Notai e pubblica fede dal Medioevo all'attualità*, in *La modernità degli studi storici: principi e valori del Notariato - Atti del Convegno di Genova 16 Maggio 2014*, «Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato» (e-library), 2014/2, <<https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=45/4501&mn=3>> (consultato il 6 ottobre 2026).

· **Pratesi**

ALESSANDRO PRATESI, *Una questione di metodo: l'edizione delle fonti documentarie*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XVII (1957), pp. 312-333.

· **Ritzler-Sefrin (*Hierarchia catholica*)**

Hierarchia catholica Medii et Recentioris aevi sive Summorum Pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, e documentis Tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per REMIGIUM RITZLER, O. F. M. Conv. et PIRMINUM SEFRIN, O. F. M. Conv., Vol. V («A pontificatu Clementis PP. IX (1667) usque ad pontificatum Benedicti PP. XIII (1730)), Patavii: typis Librariae 'Il messaggero di S. Antonio', 1958, partic. pp. 310 e 448 (s. v. «*Fabricius Maffei*»).

· **Romano**

FRANCESCO ROMANO, *Le monacazioni forzate e la tutela della riforma tridentina a salvaguardia della libertà delle giovani donne*, «il mantello della giustizia», 2 maggio 2025,

<<https://www.ilmantellodellagiustizia.it/2025/le-monacazioni-forzate-e-la-tutela-della-riforma-tridentina-a-salvaguardia-della-liberta-delle-giovani-donne>> (consultato il 6 ottobre 2026).

· **Schiavetto**

FRANCO-LUCIO SCHIAVETTO, *Constitutiones monachorum Sancti Benedicti Congregationis Coelestinorum*, in *Celestino V. Cultura e società*, a cura di LUDOVICO GATTO ED ELEONORA PLEBANI, Roma, Università La Sapienza, 2007, pp. 109-117.

· **Zarri**

GABRIELLA ZARRI, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2000.